



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

UDIENZA PUBBLICA
DEL 16/01/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLO OLDI
Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Dott. MAURIZIO FUMO
Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO
Dott. CARLO ZAZA

- Presidente - SENTENZA N. 80
- Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 11562/2011
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) M [] A [] N. IL 07/01/1966

avverso la sentenza n. 20328/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del 22/10/2010

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/01/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO
~~Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.~~
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

Udito il PG in persona del sost. proc. Ge, dott. ☞ Stabile che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso, udito il difensore, avv. W. Perga che, illustrando i motivi di ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento.

Rilevato in fatto

La CdA di Torino, con la sentenza di cui in epigrafe, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha assolto [M] [A] dal delitto di cui all'art.- 4 legge 110/75, ha escluso la recidiva e, ferma restando la equivalenza delle riconosciute attenuanti generiche rispetto alle residue aggravanti, ha rideterminato *in melius* la pena, confermando nel resto la affermazione di responsabilità del predetto per i reati ex artt. 612 bis cp, 572 cp, 582-585 cp.

Con il ricorso, il difensore deduce contraddittorietà e illogicità della motivazione, in quanto con riferimento al delitto di *stalking*, la sentenza cita una pronunzia della Corte di legittimità relativa alle molestie recate con il mezzo del telefono (fatto irrilevante nel "caso" in esame); non tiene poi conto che la condotta del [M] si è manifestata quando costui era in preda ad alterazione alcolica. Al proposito è illogica la affermazione in base alla quale la PO (che altri non era se non la moglie dell'imputato) non era in grado di prevedere e/o controllare situazioni abituali.

Quanto al trattamento sanzionatorio, ritiene il ricorrente che, esclusa la recidiva, il giudice di appello avrebbe dovuto ricalcolare *ex novo* la pena e non limitarsi ad applicare una riduzione.

Considerato in diritto

Il ricorso merita rigetto.

Il ricorrente deve essere condannato alle spese del grado.

La prima censura è infondata, in quanto il ricorrente non coglie il senso del passaggio motivazionale che critica.

La Corte di appello ha voluto significare che le molestie possono essere consumate anche ("persino") attraverso reiterati contatti telefonici.

Generica (dunque inammissibile) è la seconda censura, in quanto non si comprende quale incidenza possa avere il fatto che le intemperanze del [M] fossero prevedibili oppure no.

La terza censura è infondata, atteso che la rideterminazione della pena è esattamente ciò che la Corte torinese ha fatto (cfr.- pag. 6 della sentenza di appello). Al [M] sono state contestate aggravanti; conseguentemente, pur esclusa la recidiva, il giudizio (implicito) di bilanciamento permane.

Ricorrendone i presupposti, deve farsi luogo al c.d. oscuramento.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento; dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omesse le generalità

e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D. Lsvo 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, in data 16 gennaio 2012. -

Il presidente - Paolo Oldi

Paolo Oldi

L'estensore - Maurizio Fumo

Maurizio Fumo

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
addl 18 APR 2012
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmela Lanzuise

Carmela Lanzuise